

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 2 - 7 GENNAIO 2026

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

DETERMINAZIONE n. DPC025/479 del 25.11.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Richiesta di Proroga alla Determinazione DPC025/441 del 04/12/2019 relativa all'autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località “Fosso Bianco di Campovalano” nel Comune di Campli (TE). Ditta richiedente: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. Autorizzazione alla proroga della coltivazione e al ripristino ambientale

DETERMINAZIONE n. DPC025/481 del 26.11.2025

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Carsoli (AQ). Società proponente: LD Costruzioni S.r.l. Autorizzazione all'esercizio provvisorio

DETERMINAZIONE n. DPC025/492 del 10.12.2025

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ubicato nel Comune di Montesilvano (PE), Via Mascagni n.14, annesso ad un impianto di confezionamento di conglomerati bituminosi. Società proponente: SLIM S.r.l. Autorizzazione all'esercizio definitivo

DETERMINAZIONE n. DPC025/496 del 12.12.2025

Concessione per lo sfruttamento dell'Acqua Minerale “S. Angelo” nel Comune di Popoli Terme (PE). Presa d'atto del Contratto di Concessione a favore della Società Gran Guizza S.p.A.

DETERMINAZIONE n. DPC025/498 del 17.12.2025

A.R.E. n. 042 rilasciata ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 in favore di Edison Rinnovabili S.p.A.. Voltura in favore di Terna S.p.A..

DETERMINAZIONE n. DPC025/504 del 18.12.2025

A.U. n. 250 VSE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico “VSE_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp nel comune di Corropoli e opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395). Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

DETERMINAZIONE n. DPC025/513 del 22.12.2025

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. d). Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH). Società proponente: Petrolservice S.r.l. Autorizzazione all'esercizio definitivo

DETERMINAZIONE n. DPC025/514 del 22.12.2025

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128, Art. 20 – Ditta Propan Gas S.r.l. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in serbatoi nelle province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della soc. Liquigas S.p.A.

DETERMINAZIONE n. DPC025/518 del 23.12.2025

A.R.E. n. 075. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT_12485316. Autorizzazione unica con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ex D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. Costruzione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa metri 22604 e smantellamento di un tratto di linee in conduttori nudi per circa metri 1040 nei Comuni di Celano, Aielli, Avezzano e Luco Dei Marsi (AQ), per la realizzazione delle uscenti dalla nuova C.P. Borgo Quattordici (ex Celano).
DJ2B230141 DJ2B230145 DJ2B230146 DJ2B230147. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006.

*Giunta regionale***DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Richiesta di Proroga alla Determinazione DPC025/441 del 04/12/2019 relativa all'autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "Fosso Bianco di Campovalano" nel Comune di Campli (TE).

Ditta richiedente: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u.

Autorizzazione alla proroga della coltivazione e al ripristino ambientale**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTA l'istanza della Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. con sede Legale in Teramo (TE) - P. IVA n. 0156270670, acquisita dallo scrivente Servizio in data 23/11/2023 al protocollo n. 475798/23, con la quale si chiede l'autorizzazione alla proroga di anni 4 per la conclusione della coltivazione e ripristino ambientale della cava autorizzata con Determinazione Dirigenziale DPC025/441 del 04/12/2019;

VERIFICATO che, a seguito della visita ispettiva condotta in data 14/04/2023, si è accertata la conformità dello stato della cava e il rispetto di quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione, alla data del sopralluogo;

ATTESO che, con nota prot. n. 183266/25 del 05/05/2025, il competente servizio DPC025 ha richiesto alla Ditta la trasmissione del "Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione", sottoscritto da tecnico abilitato, avendo verificato la documentazione acquisita e rilevato l'insufficienza delle informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dei materiali da destinare al ripristino della cava;

ACQUISITO in data 10/06/2025 al prot. n. 241795/25 il richiesto "Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione" di cui all'art. 5 D.Lgs. 30/05/2008 n. 117, relativo alla coltivazione della cava di cui trattasi;

PRESO ATTO che, dall'istruttoria tecnica conclusasi con la Relazione Istruttoria datata 16/10/2025 e registrata al progressivo regionale n. 9834/25, non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività estrattiva;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RICHIAMATA la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione ai lavori, di cui all'istanza in oggetto, risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

A. di autorizzare alla proroga di anni 4 (quattro) ovvero fino al 23/12/2027 i termini per la coltivazione e il ripristino ambientale all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/441 del 04/12/2019 della cava sita in Località "Fosso Bianco di Campovalano" nel Comune di Campli (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 50, Particelle n. 183-331, il cui richiedente è la Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. con sede legale in Teramo (TE) - P. IVA n. 0156270670, alle nel rispetto delle precedenti condizioni autorizzative nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1)** la Ditta è ritenuta responsabile:
 - della tipologia e provenienza dei materiali utilizzati, valutando, di volta in volta, la necessità di integrare le analisi con ulteriori parametri ritenuti significativi rispetto a quelli già previsti nel progetto approvato;
 - del ripristino ambientale della cava, per il quale è autorizzata all'impiego esclusivo dei materiali indicati negli atti progettuali depositati, nel pieno rispetto della normativa vigente;
 - della tipologia del materiale lavorato, verificando, altresì, che le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;
 - del rispetto del cronoprogramma per il quale dovrà comunicarne la verifica annuale al Comune, al Servizio regionale competente e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave con almeno 15 giorni di preavviso, allegando le risultanze della verifica, asseverate a cura di Tecnico professionista;
 - del mantenimento della validità della fideiussione bancaria n. 2686/67 del 17/07/2019 di Euro 150.000,00 emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE) per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali inerenti la sistemazione finale della cava, la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio;
 - 2)** la richiesta di chiusura dell'attività di coltivazione della cava, dovrà corredata da una dettagliata Relazione firmata da tecnico professionista, sottoscritta sia dal Direttore dei lavori che dal legale rappresentante della Ditta, corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e regolare ripristino dell'area oggetto dell'intervento estrattivo;
 - 3)** di comunicare preventivamente al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell'attività, ai fini della predisposizione dei relativi atti autorizzativi;
- B. di disporre** la trasmissione del presente atto nei modi consentiti dalla legge:
- alla Ditta esercente;
 - al Comune di Campli (TE);
 - alla ARPA Abruzzo – Distretto di Teramo;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo.
- C. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

D. **dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Carsoli (AQ).
Società proponente: LD Costruzioni S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 13/08/2025 e acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 0333840/25, n.0334529/25 e n.0334530/25, con la quale la Società LD Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Troilo Il Grande n.3, Roma – P.IVA 1054116100, ha chiesto l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un nuovo deposito di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL nel Comune di Carsoli (AQ), situato nell'area industriale denominata "Piana del Cavaliere" in Via Caduti Sul Lavoro Snc - 67061, così costituito:

- n. 3 serbatoi per deposito di Bitume: di cui n. 2 con capacità di 60 m³ ciascuno, destinati alla conservazione del bitume utilizzato per la produzione del conglomerato bituminoso caldo, ed n. 1 serbatoio con capacità di 40 m³, utilizzato per il deposito di emulsione bituminosa (miscela stabile di bitume disperso in acqua) per il processo di posa in opera del conglomerato bituminoso, per un totale complessivo dei serbatoi installati con capacità pari a 160 m³;
- n. 2 serbatoi interrati per contenimento GPL: con capacità di 12,5 m³ ciascuno, destinati al contenimento del gas di petrolio liquefatto dell'impianto volto all'alimentazione del bruciatore dell'impianto di conglomerato bituminoso;
- n. 1 cisterna per Gasolio: con capacità inferiore a 5.000 litri, utilizzata per rifornire il gruppo di emergenza a motore per la produzione di energia elettrica in caso di interruzione della rete di alimentazione;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n.239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n.806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n.171 del 15/03/2010;

RICHIAMATO il provvedimento P.A.U.R. (Codice Pratica P.A.U.R.: 24/0102845) rilasciato alla Società LD Costruzioni Srl di cui alla Determinazione dirigenziale DPC002/09 del 24/03/2025 per il progetto di “Impianto di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio e di recupero di materiali inerti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13)”;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 23/09/2025 con Prot. n. 376183/25, che qui si intende integralmente riportato, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta Conferenza di Servizi datato 20/11/2025 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 462229/25 e che qui s'intende integralmente riportato, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri e le osservazioni pervenuti, ha concluso favorevolmente la CdS;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società LD Costruzioni S.r.l., nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) **di prendere atto** della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 23/09/2025 di cui al Verbale Prot. n 462229/25 del 20/11/2025, che qui s'intende integralmente riportato, relativa al progetto di **Apertura di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Carsoli (AQ)**;
- 2) **di autorizzare** la Società LD Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via Troilo Il Grande n.3, Roma – P.IVA 1054116100, alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito industriale di oli minerali a servizio del proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio e di recupero di materiali inerti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13), ubicato nel Comune di Carsoli (AQ), situato nell'area industriale denominata “Piana del Cavaliere” in Via Caduti Sul Lavoro Snc – 67061, costituito da:
 - n. 3 serbatoi per deposito di Bitume: di cui n. 2 con capacità di 60 m³ ciascuno, destinati alla conservazione del bitume utilizzato per la produzione del conglomerato bituminoso caldo, ed n. 1 serbatoio con capacità di 40 m³, utilizzato per il deposito di emulsione bituminosa

(miscela stabile di bitume disperso in acqua) per il processo di posa in opera del conglomerato bituminoso, per un totale complessivo dei serbatoi installati con capacità pari a 160 m³;

- n. 2 serbatoi interrati per contenimento GPL: con capacità di 12,5 m³ ciascuno, destinati al contenimento del gas di petrolio liquefatto dell'impianto volto all'alimentazione del bruciatore dell'impianto di conglomerato bituminoso;
 - n. 1 cisterna per Gasolio: con capacità inferiore a 5.000 litri, utilizzata per rifornire il gruppo di emergenza a motore per la produzione di energia elettrica in caso di interruzione della rete di alimentazione;
- 3) **di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società LD Costruzioni S.r.l. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 4) **di prescrivere** alla Proponente Società LD Costruzioni S.r.l. di:
- rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n.462229/25 del 20/11/2025, che qui s'intende integralmente riportato;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila, nonché ARPA Abruzzo e ASL, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 5) **di precisare** che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali presso i serbatoi in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;
- 6) **di dare atto** che:
- il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PagoPA Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "*Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. LD Costruzioni S.r.l.*";
 - il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;
- 7) **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento a:
- Società proponente LD Costruzioni S.r.l.;
 - Comune di Carsoli (AQ);
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila;
 - ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di L'Aquila;
 - Provincia di L'Aquila;

- alla Azienda Sanitaria Locale n.1 – Avezzano Sulmona L’Aquila;
 - Servizio regionale DPC002 Valutazioni Ambientali;
- 8) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 9) **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali ubicato nel Comune di Montesilvano (PE), Via Mascagni n.14, annesso ad un impianto di confezionamento di conglomerati bituminosi. Società proponente: SLIM S.r.l.

Autorizzazione all'esercizio definitivo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “Norma in materia ambientale”;

RICHIAMATA, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

PREMESSO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/323 del 01/08/2025 la Società la SLIM S.r.l. con sede legale in Via Messina n.7 – Pescara, P.IVA 06555751210, è stata autorizzata alla messa in esercizio, in via provvisoria, di un deposito industriale di oli minerali a servizio del proprio impianto di produzione del conglomerato bituminoso presso il Comune di Montesilvano (PE), Via Mascagni n.14, costituito da n.3 serbatoi di bitume, ciascuno di capacità pari a 70 mc, n.1 serbatoio di olio combustibile BTZ di capacità pari a 50 mc e n.2 serbatoi di GPL ciascuno di capacità pari a 5 mc, per uno stoccaggio complessivo di 270,00 metri cubi;

TENUTO CONTO del rapporto del 30/10/2025 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato in pari data alla Società SLIM S.r.l., dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo, in subordine all'osservanza di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO

- della nota PEC trasmessa dalla Ditta in data 19/11/2025 e acquisita al prot. n.0460529/25 con cui ha fornito la documentazione integrativa in ottemperanza alle prescrizioni impartite con il Rapporto di collaudo del 30/10/2025;
- della successiva PEC trasmessa dalla Ditta in data 02/12/2025 e acquisita al prot. n.0478511/25 con cui ha precisato che la capacità del serbatoio contenente BTZ (codice NC 27101962) corrisponde a 50 mc, diversamente da quanto indicato – per mero refuso – nella legenda a supporto degli elaborati di progetto;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società SLIM S.r.l. con sede legale in Via Messina n.7 – Pescara, P.IVA 06555751210, all'esercizio definitivo del deposito industriale di oli minerali a servizio del proprio impianto di produzione del conglomerato bituminoso presso il Comune di Montesilvano (PE), Via Mascagni n.14, costituito da n.3 serbatoi di bitume, ciascuno di capacità pari a 70 mc, n.1 serbatoio di olio combustibile BTZ di capacità pari a 50 mc e n.2 serbatoi di GPL ciascuno di capacità pari a 5 mc, per uno stoccaggio complessivo di 270,00 metri cubi;
- 2) di disporre che la Società SLIM S.r.l., per il deposito di oli minerali di cui all'oggetto:
 - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata con riserva dei diritti di terzi, e che la Società SLIM S.r.l. assume integralmente ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero insorgere, a qualsiasi titolo e causa, nella fase di esercizio definitivo;
- 4) di precisare, altresì, che il rilascio della presente determinazione, limitatamente alle competenze regionali di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 239, non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni e di richiederne gli eventuali aggiornamenti sulla scorta del presente atto;
- 5) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento a:
 - Società proponente SLIM S.r.l.;
 - Comune di Montesilvano (PE);
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
 - ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti-Pescara;
 - Azienda Sanitaria Locale Pescara;
 - Provincia di Pescara – Settore I Tecnico;
 - A.C.A. Spa;
 - Servizio regionale Gestione Rifiuti DPC026;
 - Servizio regionale Gestione e Qualità delle Acque DPC024;

- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Estensore

Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE

OGGETTO: Concessione per lo sfruttamento dell'Acqua Minerale “S. Angelo” nel Comune di Popoli Terme (PE).
Presa d’atto del Contratto di Concessione a favore della Società Gran Guizza S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la L.R. 15/2002 s.m.i., “Disciplina delle acque minerali e termali”, con particolare riferimento:
 - all’art. 36, comma 2, il quale dispone che “la Concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica [...]”
 - all’art. 3, comma 4, che attribuisce alla Regione, ed in particolare alla struttura organizzativa competente, oggi individuata nel Servizio DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, le funzioni amministrative concernenti l’istruttoria ed il rilascio dei decreti di permesso di ricerca e delle concessioni allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente;
- la L.R. 25/2023 s.m.i. “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

Premesso che:

- con Determina direttoriale n. 335 del 10/10/2023, l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AreaCom):
 - ha indetto la procedura di gara ad evidenza pubblica, a procedura aperta e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 15/2002 s.m.i., identificata dal CIG 9367266;
 - ha approvato la documentazione di gara, ivi compreso l’“Allegato 4 – Schema di Contratto”;
- la predetta procedura era suddivisa in due Lotti e, in particolare, per il Lotto 1 veniva posto a gara l’“Affidamento della concessione di Acqua Minerale Sant’Angelo nel Comune di Popoli Terme (PE)”;
- con Determina direttoriale AreaCom n. 12 del 29/01/2024 è stata individuata, quale Operatore economico aggiudicatario del Lotto 1, la Società GRAN GUIZZA S.p.A., con sede legale in Popoli Terme (PE), Strada Statale n. 17, Loc. Valle Reale, C.F./P.IVA 01330530682;

Dato atto che, in data 23/09/2025, è stato stipulato, tra la Regione Abruzzo e la Gran Guizza S.p.A., il “*Contratto di Concessione per l’assegnazione della Concessione pluriennale di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 15/2002), CIG: 9367266 - Lotto 1: ‘Affidamento della concessione di Acqua Minerale ‘Sant’Angelo’ nel Comune di Popoli’*” (di seguito, “*Contratto di Concessione*” o “*Contratto*”), sottoscritto dal Dirigente prottempore del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Dott. Dario Ciamponi, e dal Dott. Frederic Raphael Barut, Procuratore Speciale della Società Gran Guizza S.p.A.;

Dato atto, altresì, che il citato Contratto prevede, tra gli obblighi delle Parti, in particolare:

- la trasmissione, da parte del Servizio regionale competente, del Contratto di Concessione al Dipartimento Sanità, il quale “...dovrà rilasciare, su richiesta del Concessionario, l’Autorizzazione per l’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale denominata “Fonte Primavera”, captata dalla concessione di Acqua Minerale “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli Terme (PE), secondo

quanto disposto agli Artt. 54 e 55 della L.R. 15/2002 s.m.i., a favore del nuovo Concessionario Gran Guizza S.p.A.”;

- la trasmissione da parte del Concessionario, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, della documentazione costituente l’identificazione catastale dell’area di Concessione;

Registrato il suddetto Contratto di Concessione agli atti regionale al n° prog. 9097/25;

Preso atto della documentazione relativa all’identificazione catastale dell’area di Concessione Mineraria “Sant’Angelo”, trasmessa in data 05/11/2025 dalla Società Gran Guizza S.p.A., così come disposto nel Contratto di Concessione, e registrata agli atti regionali con prot. n. 0437499/25, costituita dai seguenti elaborati:

- a) *“Elaborato A - ELABORATO PARTICELLE CATASTALI - FOGLI E PARTICELLE CATASTALI RICADENTI ALL’INTERNO DELL’AREA DELLA CONCESSIONE MINERARIA S. ANGELO”;*
- b) *“Elaborato B - PLANIMETRIA SU ORTOFOTO-CATASTALE - INDIVIDUAZIONE DEI FOGLI E DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI ALL’INTERNO DELL’AREA DELLA CONCESSIONE MINERARIA S. ANGELO”;*
- c) *“Elaborato C - PLANIMETRIA CATASTALE - INDIVIDUAZIONE DEI FOGLI E DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI ALL’INTERNO DELL’AREA DELLA CONCESSIONE MINERARIA S. ANGELO”;*

Verificata la suddetta documentazione, dalla quale risulta che l’area della Concessione mineraria “Sant’Angelo”, di complessivi 55,00 ha, ricade sui seguenti terreni individuati al Catasto del Comune di Popoli Terme (PE):

Foglio 10, Particelle: 101 (p), 102 (p), 103, 104, 105 (p), 106 (p), 1041 (p), 1042, 1043, 499 (p), 502, 108 (p), 109, 110 (p), 111 (p), 112 (p), 498 (p), 528, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 182 (p), 183 (p), 184 (p), 265 (p), 266 (p), 335 (p), 271 (p), 463, 272 (p), 284, 464, 565, 564, 273, 339, 471, 472 (p), 337 (p), 547 (p), 603 (p), 602, 122, 124, 128, 131, 129, 130, 127, 126, 125, 198, 197, 199, 196, 195, 200, 201, 207, 202, 203, 205, 204, 601, 932, 930, 563, 546, 579, 580, 566, 567, 568, 514, 515, 295, 296, 301, 303, 304, 1015, 1016, 1019, 1018, 212, 213, 211, 210, 209, 208, 533, 133, 123 (p), 155 (p), 167 (p), 180 (p), 522 (p), 181 (p), 694 (p), 206 (p), 218 (p), 521 (p), 274 (p), 560 (p), 561 (p), 625 (p), 626 (p), 156 (p), 628 (p), 158 (p), 159 (p), 297 (p), 659 (p), 300 (p), 157, 627, 633 (p), 229 (p), 496 (p), 228, 638 (p), 237 (p), 238 (p), 1059 (p), 826, 824, 1055 (p), 892, 1121, 1056 (p), 1051, 1052, 1054, 1053, 1057, 1058, 977, 410, 360, 361, 545, 473, 530, 409, 408, 407, 406 (p), 405 (p), 525 (p), 402 (p), 403, 529, 598, 346, 349, 348, 703, 478, 477, 704, 476, 705, 347, 345, 344, 340 (p), 275, 279, 276, 278, 1071, 933, 288, 290, 292, 294, 298, 299, 982, 987, 985, 989, 992, 995, 998, 1001, 1004, 1007, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 121 (p), 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 49 (p), 523 (p), 132, 483, 482, 481, 487, 412, 357, 358, 834, 832, 830, 313, 480, 356, 475, 474, 1010, 1013, 1012, 1009, 1006, 1003, 1000, 997, 994, 991, 988, 984, 981, 302, 270 (p), 30 (p), 401 (p);

Preso atto che con nota prot. n. 0468474/25 del 25/11/2025, il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Dott. Giovanni Cantone, ha trasmesso alla Società Gran Guizza S.p.A. gli elaborati di cui ai suindicati punti a), b) e c), controfirmati digitalmente, avendo verificato la corretta trasposizione delle Particelle catastali;

Richiamata tutta la documentazione attinente il “Contratto di Concessione”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata, conservata agli atti della Regione Abruzzo e comunque reperibile attraverso il seguente link:

<https://radrive.regione.abruzzo.it/d/6bfb5d061a814ba7aa79/>

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno prendere atto del Contratto di Concessione, nonché dell’area di Concessione affinché:

- venga reso pubblico il Contratto di Concessione;
- il Concessionario possa provvedere alla trascrizione del presente atto di affidamento definitivo della “Concessione di Acqua Minerale Sant’Angelo nel Comune di Popoli Terme (PE)” presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio;
- il competente Servizio del Dipartimento Sanità possa avviare la procedura che consenta di dare continuità alla Autorizzazione sanitaria di cui agli Artt. 54 e 55 della L.R. n. 2/2002 s.m.i., rilasciata al Concessionario uscente;

Vista la L.R. n 77 del 14/09/1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. **di prendere atto** del “Contratto di Concessione” sottoscritto in data 23 settembre 2025 dal Dirigente pro-tempore del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Dott. Dario Ciamponi e dal Dott. Frederic Raphael Barut, Procuratore Speciale della Società Gran Guizza S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- B. **di confermare**, in esecuzione del suindicato “Contratto di Concessione” che:
 - la Società Gran Guizza S.p.A. - C.F./P.IVA 01330530682, è titolare per lo sfruttamento della Concessione di Acque Minerali “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli Terme (PE) alle condizioni meglio specificate nell’allegato “Contratto di Concessione”;
 - l’Acqua Minerale captata presso il pozzo situato all’interno dell’area di Concessione è denominata “Fonte Primavera”;
 - la durata della Concessione è di trenta anni a decorrere dal 23 settembre 2025, data di sottoscrizione del richiamato “Contratto di Concessione”;
 - lo stabilimento autorizzato a svolgere l’attività di imbottigliamento dell’Acqua Minerale “Fonte Primavera”, situato in Località “Sant’Angelo” di Popoli Terme (PE), è di proprietà della medesima Società Gran Guizza S.p.A.;
- C. **di specificare** che l’area oggetto della Concessione mineraria “Sant’Angelo” ha una superficie complessiva di 55,00 ha, e ricade sui seguenti terreni individuati al Catasto del Comune di Popoli Terme (PE):
Foglio 10, Particelle: 101 (p), 102 (p), 103, 104, 105 (p), 106 (p), 1041 (p), 1042, 1043, 499 (p), 502, 108 (p), 109, 110 (p), 111 (p), 112 (p), 498 (p), 528, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 182 (p), 183 (p), 184 (p), 265 (p), 266 (p), 335 (p), 271 (p), 463, 272 (p), 284, 464, 565, 564, 273, 339, 471, 472 (p), 337 (p), 547 (p), 603 (p), 602, 122, 124, 128, 131, 129, 130, 127, 126, 125, 198, 197, 199, 196, 195, 200, 201, 207, 202, 203, 205, 204, 601, 932, 930, 563, 546, 579, 580, 566, 567, 568, 514, 515, 295, 296, 301, 303, 304, 1015, 1016, 1019, 1018, 212, 213, 211, 210, 209, 208, 533, 133, 123 (p), 155 (p), 167 (p), 180 (p), 522 (p), 181 (p), 694 (p), 206 (p), 218 (p), 521 (p), 274 (p), 560 (p), 561 (p), 625 (p), 626 (p), 156 (p), 628 (p), 158 (p), 159 (p), 297 (p), 659 (p), 300 (p), 157, 627, 633 (p), 229 (p), 496 (p), 228, 638 (p), 237 (p), 238 (p), 1059 (p), 826, 824, 1055 (p), 892, 1121, 1056 (p), 1051, 1052, 1054, 1053, 1057, 1058, 977, 410, 360, 361, 545, 473, 530, 409, 408, 407, 406 (p), 405 (p), 404 (p), 525 (p), 402 (p), 403, 529, 598, 346, 349, 348, 703, 478, 477, 704, 476, 705, 347, 345, 344, 340 (p), 275, 279, 276, 278, 1071, 933, 288, 290, 292, 294, 298, 299, 982, 987, 985, 989, 992, 995, 998, 1001, 1004, 1007, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 121 (p), 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 49 (p), 523 (p), 132, 483, 482, 481, 487, 412, 357, 358, 834, 832, 830, 313, 480, 356, 475, 474, 1010, 1013, 1012, 1009, 1006, 1003, 1000, 997, 994, 991, 988, 984, 981, 302, 270 (p), 30 (p), 401 (p);
- D. **di stabilire** che la presente Determinazione costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione del provvedimento amministrativo di affidamento definitivo della “Concessione di Acqua Minerale Sant’Angelo nel Comune di Popoli Terme (PE)” presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, relativamente ai terreni ricompresi nell’area della concessione mineraria “Sant’Angelo”, della superficie complessiva di 55,00 ha ed individuati al precedente punto c), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- E. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Società Gran Guizza S.p.A. di Popoli Terme (PE);
 - al Sig. Sindaco del Comune di Popoli Terme;
 - al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
 - al Dipartimento regionale Sanità;

- F. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione Amministrazione Trasparente;
- G. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Luca Di Marino

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
 Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 042 rilasciata ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 in favore di Edison Rinnovabili S.p.A.. Voltura in favore di Terna S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che la ditta Edison Rinnovabili Spa [Cedente], con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, nel Comune di Milano, C.A.P. 20121 P. IVA 12921540154, ha ottenuto l'A.R.E. n. 42, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i., afferente alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt;

RICEVUTA la richiesta di voltura a favore presentata dalla ditta Terna S.p.a. [Subentrante], con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 del Comune di Roma [RM], C.A.P. 00156 C.F. 05779661007, presentata dalla medesima, al protocollo del Servizio competente con n. 0488997/25 del 11/12/2025, per l'A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i.;

PRESO ATTO:

- della Visura Camerale aggiornata della ditta Terna S.p.a. [Subentrante];
- copia delle diverse dichiarazioni riguardanti i preventivi di connessione e le relative accettazioni, le quali in entrambi i casi, riportano che il produttore [Cedente] Edison Rinnovabili Spa ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione i, lasciando che i lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio vengano eseguiti da Terna S.p.a. [Subentrante];
- di tutta la ulteriore documentazione accessoria presentata dalla Società Subentrante, comprensiva delle dichiarazioni anti-mafia necessarie;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter accogliere l'istanza di voltura sopra richiamata per l'A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i., a favore della ditta Terna S.p.a. [Subentrante], con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 del Comune di Roma [RM], C.A.P. 00156 C.F. 05779661007;

FATTE SALVE prescrizioni, obblighi e condizioni previste dalla A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i.;



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

1. di accogliere la richiesta di Voltura a favore della ditta Terna S.p.a. [Subentrante], con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 del Comune di Roma [RM], C.A.P. 00156 C.F. 05779661007, presentata dalla ditta Cedente, al protocollo del Servizio competente con n. prot. n. 0488997/25 del 11/12/2025, per l'A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i.;
2. di volturare l'A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i. e s.m. e i., riferita alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt, sulla base della Dichiarazione di accettazione del preventivo di connessione alla rete MT di Terna S.p.a. per l'impianto di produzione da fonte solare da parte del produttore Edison Rinnovabili Spa. in cui quest'ultimo esplicita che non si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, lasciando che i lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio vengano eseguiti da Terna S.p.a.;
3. che la ditta Terna S.p.a. [Subentrante], con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 del Comune di Roma [RM], C.A.P. 00156 C.F. 05779661007, nella persona del Legale Rappresentante, è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni, obblighi e condizioni previste per l'A.R.E. n. 042, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 83 del 20/09/1988 con DPC025/240 del 25/07/2023 e s.m. e i.;
4. che la ditta Terna S.p.a. [Subentrante], con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 del Comune di Roma [RM], C.A.P. 00156 C.F. 05779661007, deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto;
5. di notificare il presente provvedimento a Edison Rinnovabili S.p.A. e a Terna S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT con valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

L'estensore

ALIOSCIA MARTINELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
 Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 250 VSE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico “VSE_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp nel comune di Corropoli e opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395). Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Proponente: VSE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02607460223

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna 14, Milano 20123

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE)

Tipologia impiantistica: Impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare di tipo monoassiale con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, denominato “VSE_CORROPOLI”, costituito da “sezione nord – agrovoltaiico di 1.673,28 kWp” e “sezione sud – fotovoltaico tradizionale di 3.951,36 kWp” da ubicarsi nel Comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc - foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel Comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 377663472 e 377400395).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPC025/087 del 3/3/2025 avente a oggetto “A.U. n. 250 VSE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico denominato “VSE_CORROPOLI” con potenza elettrica pari a 5.624,64 kWp, in immissione pari a 5.528,64 kW, da ubicarsi nel comune di Corropoli (TE), via Pozzolana snc, foglio 19 particelle nr. 437, 439, 440, 442, 443, 455 e 457, e relative opere di connessione alla rete ricadenti anche nel comune di Alba Adriatica (cod. rintracciabilità 3776603472 e 377400395)”;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito del procedimento unico, come attestato dal provvedimento summenzionato, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo



preordinato all'esproprio delle opere connesse sopra richiamate

- con la richiamata determinazione DPC025/087 del 3/3/2025 si è acclarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'intervento;

CONSIDERATO che la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dall' art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

...

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria...";

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili si realizza nel comune di Corropoli e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Corropoli, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Corropoli, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 250 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società VSE S.r.l., al Comune di Corropoli, in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere, e al comune di Alba Adriatica;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. d). Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH).
 Società proponente: Petrolservice S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio definitivo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

RICHIAMATA, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

PREMESSO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/91 del 02/03/2021 la Società Petrolservice S.r.l. con sede in Via Monte Alto snc in Gessopalena (CH), P.IVA 02420430692, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria e in ampliamento di un deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH), incrementando la capacità complessiva da 60 mc a 260 mc, con la configurazione definitiva del deposito costituita n.4 serbatoi interrati da 50 mc ciascuno e da n.2 serbatoi interrati da 30 mc ciascuno;

TENUTO CONTO del rapporto del 21/10/2025 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato in pari data alla Società Petrolservice S.r.l., dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo, in subordine all'osservanza di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO della nota PEC trasmessa in data 26/11/2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 469684/25, con cui la Ditta ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni impartite con il Rapporto di collaudo del 16/10/2025;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società Petrolservice S.r.l. con sede in Via Monte Alto snc in Gessopalena (CH), P.IVA 02420430692, all'esercizio definitivo in ampliamento del deposito commerciale di oli minerali ubicato in Via Monte Alto snc Gessopalena (CH), per una capacità complessiva definitiva di 260,00 mc, così costituita:
 - n. 2 serbatoi interrati da 50 mc cadauno contenenti gasolio agricolo;
 - n. 2 serbatoi interrati da 50 mc cadauno contenenti gasolio per autotrazione;
 - n. 1 serbatoio interrato da 30 mc contenente gasolio agricolo;
 - n. 1 serbatoio interrato da 30 mc contenente benzina per autotrazione;
- 2) di disporre che la Società Petrolservice S.r.l., per il deposito di oli minerali di cui all'oggetto:
 - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, ARPA Abruzzo e ASL territorialmente competente, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata con riserva dei diritti di terzi, e che la Società Petrolservice S.r.l. assume integralmente ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero insorgere, a qualsiasi titolo e causa, nella fase di esercizio definitivo;
- 4) di precisare, altresì, che il rilascio della presente determinazione, limitatamente alle competenze regionali di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 239, non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni e di richiederne gli eventuali aggiornamenti sulla scorta del presente atto;
- 5) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento a:
 - Società proponente Petrolservice S.r.l.;
 - Comune di Gessopalena (CH);
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
 - ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di Chieti;
 - Azienda Sanitaria Locale n.2 – Lanciano Vasto Chieti;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128, Art. 20 – Ditta Propan Gas S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in serbatoi nelle province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della soc. Liquigas S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- il D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128 – Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “Norma in materia ambientale”;

VISTA l'istanza del 20/12/2023, acquisita agli atti regionali in data 21/12/2023 al prot. n. 514515/23, con la quale la società Propangas S.r.l. – P.IVA 00409180940, con sede legale in Venafro (IS), Strada Statale 85 Venafrana km 18+860snc, ha chiesto il 'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso recipienti di proprietà e con il marchio dell'azienda distributrice nella Regione Abruzzo, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione Liquigas S.p.A. – P.IVA 03316690175, con sede legale in Brescia, Corso Zanardelli 32, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 128/2006;

VISTE le note integrative presentate dalla Propangas S.r.l, relative alla suddetta istanza, ed acquisite al protocollo regionale n. 226031/24 del 27/06/2024 e 180627/25 del 02/05/2025;

PRESO ATTO, della polizza assicurativa n. “60/45702168 Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità verso Prestatori di Lavoro”, per quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 22/02/2006 n.128 sottoscritta da Liquigas S.p.A. con Unipol Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la dichiarazione documentale allegata all'istanza prodotta dall'Azienda concessionaria Liquigas S.p.A., acquisita agli atti regionali il 24/11/2025 al prot.n. 466870/25, con la quale dichiara, in particolare:

- che tra la medesima e la società Propan Gas S.r.l., sono intercorrenti rapporti contrattuali di fornitura in esclusiva, di prodotto GPL per la rivendita in piccoli serbatoi di proprietà della stessa Liquigas S.p.A., anche relativamente al territorio della Regione Abruzzo, previo ottenimento della relativa autorizzazione regionale;
- che la Propan Gas S.r.l. integra in maniera rilevante rispetto all'attività di commercializzazione di GPL in piccoli serbatoi, l'organizzazione della Liquigas S.p.A. sul territorio;
- di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13, e 14 del Decreto Legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006 relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi;
- di aver adempiuto agli obblighi in materia di assicurazione della Responsabilità Civile di cui all'art. 16 del D.Lgs 128/06;

TENUTO CONTO che in virtù della suddetta dichiarazione documentale fornita dalla Società concedente, la ditta Propan Gas S.r.l. può esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della società Liquigas S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 128/2006;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 del citato D.Lgs 128/2006, la ditta Propan Gas S.r.l., ad esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della società Liquigas S.p.A.;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare** la ditta Propan Gas S.r.l. – P.IVA 00409180940, con sede legale in Venafro (IS), Strada Statale 85 Venafrana km 18+860snc, alla distribuzione e vendita di GPL in piccoli serbatoi, nella nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo facente parte integrante della organizzazione commerciale della società Liquigas S.p.A. – P.IVA 03316690175, con sede legale in Brescia, Corso Zanardelli 32, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128;
- 2) di obbligare** la Ditta Propan Gas S.r.l. ad esercire l'attività di distribuzione e vendita del prodotto GPL in esclusiva con il marchio della società Liquigas S.p.A. e con recipienti di proprietà di quest'ultima;
- 3) di obbligare** la ditta Propan Gas S.r.l., a pena di decadenza del presente provvedimento e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del citato Decreto Legislativo, a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno, tramite PEC, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale tra le Società contraenti di cui al presente provvedimento;
- 4) di obbligare** la ditta Propan Gas S.r.l. ad acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie per la distribuzione e vendita del prodotto GPL e ad osservare le vigenti norme fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di oli minerali.

- 5) **di precisare**, dunque, che il rilascio della presente determinazione non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni competenti ad altre Amministrazioni;
- 6) **di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Ditta assume la piena responsabilità per gli eventuali danni causati nella fase di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi, restando fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla normativa vigente in materia;
- 7) **di evidenziare** che gli operatori che rivestono la qualifica di “operatori terzi” sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggiogpl@mase.gov.it i dati riferiti al monitoraggio del GPL;
- 8) **di precisare** che in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 128/2006 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo;
- 9) **di disporre** la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Ditta proponente Propan Gas S.r.l.;
 - ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo;
 - agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 10) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 075

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 075. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT_12485316. Autorizzazione unica con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ex D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. Costruzione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa metri 22604 e smantellamento di un tratto di linee in conduttori nudi per circa metri 1040 nei Comuni di Celano, Aielli, Avezzano e Luco Dei Marsi (AQ), per la realizzazione delle uscenti dalla nuova C.P. Borgo Quattordici (ex Celano). DJ2B230141 DJ2B230145 DJ2B230146 DJ2B230147. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comuni di Aielli, Avezzano, Celano e Luco dei Marsi

Tipologia impiantistica: Costruzione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa metri 22604 e smantellamento di un tratto di linee in conduttori nudi per circa metri 1040 nei Comuni di Celano, Aielli, Avezzano e Luco Dei Marsi (AQ), per la realizzazione delle uscenti dalla nuova C.P. Borgo Quattordici (ex Celano). Codici Atlante: DJ2B230141 - DJ2B230145 - DJ2B230146 - DJ2B230147. AUT_12485316 PNRR CUP F18B22001860006



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica:

- D.P.R. 36/63, recante “Norme relative ai trasferimenti all’Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche”;
- D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;
- D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTO l’art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l’ENEL in società per azioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione di concessione delle attività elettriche all’ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall’art. 14, primo comma del D.L. n. 333/1992, n. 333, che attribuisce all’ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all’ENEL dalla L. 1643/62;

PRESO ATTO del cambio di denominazione di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- L.R. 20 settembre 1988 n. 83, che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt, come modificata e integrata dalla L.R. 132/99;
- L.R. 72/98, che all’art. 62 ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;
- L.R. 32/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata e integrata dalla L.R. n. 50/2017 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, di controllo degli impianti termici e sui controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, assegna al Servizio regionale competente in materia di energia la titolarità dei procedimenti concernenti linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt;



RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- D.G.R. 816/2020, che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;
- D.G.R. 655/2021, di approvazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
- D.G.R. 149/2022, che aggiorna gli oneri istruttori introdotti con la richiamata L.R. 132/99, sulla base degli indici ISTAT, come previsto dall'art. 3 della L.R. 83/88;
- la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione di linee elettriche per la realizzazione delle uscenti dalla nuova C.P. Borgo Quattordici (ex Celano):

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: Costruzione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa metri 22604 e smantellamento di un tratto di linee in conduttori nudi per circa metri 1040 nei Comuni di Celano, Aielli, Avezzano e Luco Dei Marsi (AQ), per la realizzazione delle uscenti dalla nuova C.P. Borgo Quattordici (ex Celano). Codici Atlante: DJ2B230141 - DJ2B230145 - DJ2B230146 - DJ2B230147. AUT_12485316 PNRR CUP F18B22001860006.
- trasmessa con nota prot. E-DIS-12/04/2024-0410681, acquisita agli atti con prot. nr. 0156490/24 del 15/04/2024, e successiva nota prot. E-DIS-03/05/2024-0490803, acquisita agli atti con prot nr. 0183690/24 del 06/05/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note prot. E-DIS-10/09/2024-0980110 e E-DIS-13/09/2024-0992316, acquisite agli atti con nn. 0354610/24 del 10/09/2024 e 0259027/24 del 13/09/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0197329/24 del 14/05/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con note prot. E-DIS-29/11/2024-1299359, E-DIS-29/11/2024-1299324, E-DIS-29/11/2024-1299325, E-DIS-29/11/2024-1299326, agli atti con prot. RA nn. 0464588/24, 0464555/24, 0464556/24 e 0464557/24 del 02/12/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-Distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le



amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;

- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o



provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

- a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
- b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica-territoriale o dei beni culturali.;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0470069/24 del 4/12/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90 e dall'art. 9 del D.L. 181/2023;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- la riunione telematica prevista ai sensi dell'art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0044775/25 del 05/02/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed



apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001;

RICHIAMATI i passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001, art. 11, 16 e 52-ter, per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere riportati di seguito:

- questo Servizio ha predisposto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, indirizzate agli intestatari catastali in data 18/7/2025, e l'avviso pubblico per la pubblicazione agli albi pretori dei Comuni interessati dall'intervento e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale prot. 0302192/25 del 18/07/2025 e sul sito della Regione Abruzzo;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la pubblicazione dell'avviso pubblico con nota prot. n. 0302233/25 del 18/7/2025;
- il proponente, con nota prot. E-DIS-10/10/2025-1283981, agli atti con prot. n. 04013/25 del 13/10/2025, ha trasmesso:
 - o le ricevute di avvenuta consegna delle raccomandate;
 - o la relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Celano pubblicazione nr. 1285 dal 06/08/2025 al 26/08/2025;
 - o la relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Avezzano pubblicazione nr. 1838/2025 dal 31/07/2025 al 20/08/2025;
 - o la relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Luco dei Marsi pubblicazione nr. 582/2025 dal 05/08/2025 al 25/08/2025;
 - o copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul quotidiano nazionale il Messaggero Nazionale del 05/08/2025;
 - o copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul quotidiano nazionale il Messaggero Abruzzo del 06/08/2025;

e comunicato che sono pervenute osservazioni da parte di due intestatari catastali interessati dall'intervento;

- il responsabile del procedimento con messaggio pec dell'1/9/2025 ha comunicato i chiarimenti necessari richiesti da uno degli osservanti;
- il responsabile del procedimento, in relazione all'osservazione ove si riferisce di un presunto errore nel dato catastale riportato, ha chiesto al proponente con nota prot. n. 0411525/25 del 20/10/2025 di aggiornare il piano particolare di esproprio per i successivi adempimenti necessari;
- il proponente con nota prot. E-DIS-23/10/2025-1350167, agli atti con prot. RA 0419708/25 del 24/10/2025 e prot. E-DIS-12/11/2025-1545886, agli atti con prot. RA 0448032/25 del 12/11/2025 ha trasmesso la documentazione integrativa del piano particellare;
- questo Servizio ha predisposto una nuova comunicazione di avvio del procedimento espropriativo prot. RA 0451022/25 del 22/10/2025 trasmessa a mezzo pec all'intestario catastale per le eventuali osservazione e aggiornato la documentazione caricata sul sito della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001;



CONSIDERATO, altresì, che la potestà di delega di funzioni espropriative, nel caso di infrastrutture energetiche lineari, è disciplinata dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 5 della L.R. 7/2010 il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

“2. *La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:*

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ...”

DATO ATTO che le opere da realizzare ricadono prevalentemente nel territorio del comune di Celano e che pertanto, in relazione alle previsioni dell'art. 5, c. 2, della L.R. 7/2010, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-bis);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Celano, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

PRESO ATTO, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 154 del 30 agosto 2024, e all'albo pretorio del Comune di Aielli, pubblicazione 319/2024 dal 16/04/2024 al 01/05/2024, del Comune di Avezzano, pubblicazione 857/2024 dal 15/04/2024 al 30/04/2024, del Comune di Celano, pubblicazione 7847/2024 dal 15/04/2024 al 30/04/2024, e del Comune di Luco dei Marsi, pubblicazione 348/2024 dal 15/04/2024 al 30/04/2024;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartamenti alla rete di distribuzione” e dell’art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per la costruzione ed esercizio di:

LINEE ELETTRICHE MT 20KV IN CAVO INTERRATO PER CIRCA METRI 22604 E SMANTELLAMENTO DI UN TRATTO DI LINEE IN CONDUTTORI NUDI PER CIRCA METRI 1040 NEI COMUNI DI CELANO, AIELLI, AVEZZANO E LUCO DEI MARSI (AQ), PER LA REALIZZAZIONE DELLE USCENTI DALLA NUOVA C.P. BORGIO QUATTORDICI (EX CELANO). CODICI ATLANTE: DJ2B230141 - DJ2B230145 - DJ2B230146 - DJ2B230147. AUT_12485316 PNRR CUP F18B22001860006

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Le funzioni espropriative previste dal DPR 327/2001, in base all’art. 5, c. 2, lettera a-bis) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Celano, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antismistiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Luco dei Marsi – Ufficio Tecnico, prot. 12799 del 24/12/2024 parere favorevole compatibilità urbanistica con prescrizioni (all. 01);
- Comune di Luco dei Marsi – Ufficio Tecnico, prot. 12800 del 24/12/2024 autorizzazione per attraversamento/parallelismo di infrastruttura con prescrizioni (all. 02);
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di l’Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP_AQ-TE|10/01/2025|0000339-P con prescrizioni (all. 03);



- SNAM Distretto Centro Occidentale – Centro di Avezzano, prot. Diceoc/Avez 01-2025 del 20/01/2025 nulla osta con prescrizioni e accettazione del proponente in data 22/01/2025 (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il titolare darà conto a ciascuna amministrazione dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Celano;
- Sindaco del Comune di Aielli;
- Sindaco del Comune di Avezzano;
- Sindaco del Comune di Luco dei Marsi;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6



In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, -nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni intervento che comporti modifiche al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, secondo le previsioni normative pertinenti in relazione all'intervento medesimo (D.L. 181/2023, D.M. 20/10/2022, D.G.R. 411/2023, L.R. 83/88).

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it